

Roma, 28 novembre 2007

Circolare n. 169/2007

Oggetto: Lavoro – CCNL dirigenti trasporti – Contributi al Fondo di Assistenza Sanitaria M.Besusso (FASDAC) - Chiarimenti.

Nei prossimi giorni le imprese riceveranno dal Fondo di Assistenza Sanitaria dei Dirigenti M.Besusso i moduli per il versamento dei conguagli contributivi per l'anno in corso conseguenti al rinnovo contrattuale siglato da Confetra e Manageritalia lo scorso luglio e recentemente stipulato negli stessi termini da Confcommercio.

In particolare, per il 2007 per ciascun dirigente sono dovuti al FASDAC i seguenti contributi (riferiti ad una retribuzione convenzionale annuale di 45.940 euro):

- 3.032,04 euro a carico dell'azienda, di cui 2.526,70 euro per la gestione dei dirigenti in servizio e 505,34 euro per la gestione dei dirigenti pensionati (pari rispettivamente al 5,50 e all'1,10 per cento della retribuzione convenzionale);
- 859,08 euro a carico del dirigente (pari all'1,87 per cento della retribuzione convenzionale).

Si fa notare che il contributo dovuto per la gestione dei dirigenti in servizio (pari complessivamente a 3.385,78 euro) è per il dirigente interamente deducibile ai fini Irpef, in quanto al di sotto del limite di deducibilità previsto dall'articolo 51 comma 2 del TUIR (3.615,20 euro).

Si conferma inoltre che anche il contributo dovuto dalle aziende per la gestione dei dirigenti pensionati è interamente deducibile ai fini della tassazione in capo al dirigente, in quanto, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.55/E del 4 marzo 1999, "...omissis...i contributi per i pensionati, benchè versati in relazione al numero dei dirigenti in servizio, devono essere tenuti distinti da quelli relativi a questi ultimi e il loro importo non rileva ai fini della verifica del limite complessivo di 3.615,20 euro del dirigente in servizio.... omissis...".

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.122 e 117/2007
Allegati due
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

L'anno 2007, il giorno 31 del mese di luglio in Roma

tra

la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - CONFETRA

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo CCNL 6 aprile 2005, come modificato dall'accordo del 19 febbraio 2007, per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato.

Art. 1 – Retribuzione minima mensile

La retribuzione mensile del dirigente comunque composta non può in ogni caso essere inferiore a euro 2.320,00 a decorrere dall'1 gennaio 2007 e a euro 2.450,00 a decorrere dall'1 gennaio 2008.

Art. 2 - Aumento retributivo

1. Fermo restando il minimo base di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento in percentuale da calcolarsi come segue:

- *2,0% della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2006, per la determinazione dell'aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2007;*
- *2,0% della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2007, per la determinazione dell'aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2008.*

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 verrà corrisposto unicamente l'incremento previsto con decorrenza 1° gennaio 2008.

3. Gli aumenti mensili di cui ai commi precedenti saranno assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi economici erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2007 e sino alla data di stipula del presente accordo, con esclusione di eventuali importi erogati una tantum a titolo di liberalità.

4. Le competenze arretrate e gli eventuali conguagli – da effettuarsi nel caso in cui gli incrementi economici erogati dalle aziende siano stati inferiori agli aumenti indicati al comma 1 – spettanti ai dirigenti in servizio al momento della stipula del presente accordo, dovranno essere erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio, entro il mese di settembre 2007.

Chiarimento a verbale

Le parti convengono che la "retribuzione di fatto" ai soli effetti di cui all'art. 2 del presente accordo si debba intendere costituita dalle seguenti voci:

- a) minimo contrattuale mensile;
- b) eventuale importo ex scatti di anzianità;
- c) eventuale importo ex elemento di maggiorazione;
- d) superminimi corrisposti ad personam;
- e) altri elementi derivanti dalla contrattazione aziendale/individuale aventi carattere continuativo e non occasionale con esclusione di provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili e, comunque, erogazioni economiche a carattere occasionale strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali.

Art. 3 – Retribuzione variabile

All'art. 5 del testo unico 6 aprile 2006 inserire i seguenti commi:

"5bis. Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente, tramite accordo scritto potranno essere concordate quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività.

Art. 4 – Fondo Mario Negri

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 25 del ccnl 6 aprile 2005, sono modificati come segue:

"3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all'11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all'1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all'1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, all'1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all'1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo articolo 28, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall'anno 2007 è pari al 3,00% ed a decorrere dall'anno 2008 è pari al 3,30%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4".

Art. 5 – Assistenza Sanitaria Integrativa (FASDAC)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell'art. 27 del Testo Unico 6 aprile 2005 è modificato come segue:

"1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

- a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio;
- b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa e comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
- c) 1,87% a carico del dirigente in servizio".

DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Dato l'assetto mutualistico dei Fondi Mario Negri e Mario Besusso, le maggiori contribuzioni dovute agli stessi per effetto del presente accordo sono subordinate alla previsione di analoghe disposizioni nell'accordo che verrà stipulato per i dirigenti del terziario.

Art. 6 – DPN

1. Le parti concordano di confermare, anche per le assunzioni e/o nomine di DPN che interverranno nel corso del biennio 2007/2008, le agevolazioni contributive di cui agli articoli 25, comma 5 e 26 comma 4 del TU 6 aprile 2005.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 4 dell'articolo 26 viene modificato come segue:

"4. Ai Dirigenti di prima nomina (DPN) di cui al successivo art. 28, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative".

Art. 7 – Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti

All'art. 22 del ccnl 6 aprile 2005 viene aggiunto il seguente comma 5bis:

"5bis. I dirigenti di prima nomina hanno diritto a un numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti ad un minimo di 6 giorni nell'arco di un triennio) per l'attuazione di specifici programmi formativi concordando con le aziende le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell'attività professionale.

I suddetti congedi retribuiti possono essere fruiti esclusivamente per la frequenza di programmi formativi e non danno quindi diritto ad alcuna indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in particolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR.

Art. 8 – Congedi per la prevenzione medica

Il dirigente ha diritto ad 1 giorno di congedo retribuito ogni biennio per l'utilizzo dei voucher di medicina preventiva secondo il programma attuato dal Fondo Mario Besusso. Il suddetto congedo retribuito può essere fruito esclusivamente per la medicina preventiva e non dà quindi diritto ad alcuna indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.

Art. 9 – Collegio di conciliazione ed arbitrato

Il comma 17 dell'art. 29 del ccnl 6 aprile 2005 è modificato come segue:

"17. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in azienda, in qualsiasi qualifica, superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- 9 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;

- 8 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;

- 7 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;

- 6 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;

- 5 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;

- 4 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 61 e i 64 anni compiuti.

Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L'onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente".

Art. 10 – Malattia e infortunio

All'articolo 19 del ccnl 6 aprile 2005, viene inserito il seguente comma 3bis:

"3bis. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio coincide con il periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.

Art. 11 – Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione

Inserire nel testo unico 6 aprile 2006 il seguente articolo:

"1. Alle imprese che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, per un periodo di un anno dalla data di assunzione sono applicabili le medesime agevolazioni contributive previste dagli articoli 25, comma 5 e 26, comma 4, del TU 6 aprile 2005.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono essere attuate nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell'ambito della stessa società o di società ad essa collegate, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa".

Art. 12 – Outplacement

Inserire nel testo unico 6 aprile 2006 il seguente articolo:

"1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.

2. L'azienda si farà carico fino al 50% dell'importo da versare alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza

dalle competenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente".

Art. 13 – Trasferimento

Il comma 6 dell'articolo 17 del ccnl 6 aprile 2005 è modificato come segue:

"6. Qualora il dirigente abbia compiuto il 55° anno di età, se uomo, o il 50° anno di età, se donna, il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso dell'interessato. Analogamente, l'azienda non può unilateralmente disporre il trasferimento del dirigente in un Paese estero situato in una delle aree geografiche dichiarate, al momento del trasferimento, "zone a rischio" o anche, per il dirigente con familiari a carico, "zone di cautela" dall'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri".

Art. 14 – Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2010.

2. Le parti relative al trattamento retributivo, alla previdenza ed assistenza integrative scadranno il 31 dicembre 2008.

CONFETRA
Pietro Vavassori

MANAGERITALIA
Claudio Pasini

Roma, 31 luglio 2007

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Entrate
Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso
Circolare n. 55 del 4.3.1999

Oggetto:

Chiarimenti in merito alla disciplina dei contributi assistenziali e dei contributi versati alle Casse Edili.

Sintesi:

Si forniscono chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi di cui all'oggetto al fine di assicurare un'uniforme applicazione della norma.

Testo:

1. Premessa.

Sono stati richiesti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare ai contributi assistenziali ed ai contributi versati alle Casse Edili.

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni al fine di garantire l'uniforme applicazione delle relative disposizioni.

2. Contributi assistenziali.

Nella circolare n. 326/E del 1997 e' stata illustrata la nuova disciplina dei contributi vigente ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

E' stato chiarito, tra l'altro, che la nuova lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ha stabilito che:

1. i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, cioe' quelli il cui mancato pagamento da' luogo a sanzioni dirette o indirette, non concorrono, senza alcun limite, alla formazione del reddito;
2. i contributi per assistenza sanitaria (per tali s'intendono quelli che danno luogo ad erogazioni rivolte alla cura della malattia), versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale dal datore di lavoro o dal dipendente, in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a 7 milioni di lire. Eventuali contributi versati in eccedenza al predetto limite complessivo concorrono (soltanto per l'eccedenza) a formare il reddito di lavoro dipendente;
3. i contributi per previdenza complementare, salvo il disposto dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni (la deroga ha effetto soltanto per questo tipo di contributi e non anche per quelli per assistenza sanitaria), versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, non concorrono, senza alcun limite, a formare il reddito del dipendente (tuttavia, sono deducibili nella determinazione del reddito del datore di lavoro soltanto fino al limite previsto per la non concorrenza dei contributi versati allo stesso fine dal lavoratore

dipendente). I contributi diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno pari all'ammontare dei contributi versati, salvo, anche in questo caso, quanto disposto dall'articolo 18 del medesimo decreto 21 aprile 1993, n. 124. Quest'ultima condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori (cfr. per questi contributi anche quanto precisato con circolare n. 235/E del 1998, concernente la previdenza complementare);

4. i contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile destinata al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, non concorrono a formare il reddito.

Nella stessa circolare e' stato precisato che la nuova disciplina comporta l'obbligo di mantenere la separazione con la gestione previdenziale (introdotta con la normativa sulla previdenza complementare) e di istituire, a carico di enti, fondi e casse che perseguono entrambe le finalita' assistenziali, gestioni e contabilita' separate, al fine di distinguere nettamente i contributi che vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sociale da quelli che, invece, vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sanitario, nonche' le conseguenti erogazioni.

Nella medesima circolare e' stato sottolineato che per i contributi per assistenza sociale facoltativa, cioe' quelli che vanno ad alimentare una prestazione che risponde a finalita' fondate unicamente sulla solidarieta' collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno, non e' stata riprodotta la previsione della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, gli stessi sono integralmente imponibili.

Una piu' attenta valutazione della problematica consente ora di fornire ulteriori chiarimenti in merito ai contributi versati al Fasi, inquadrabili tra quelli per assistenza sanitaria di cui al precedente punto 2, nonche' in merito a quelli di assistenza sociale e alle prestazioni erogate agli iscritti. L'esame delle problematiche relative ai contributi per assistenza sociale permette anche di illustrare compiutamente la disciplina fiscale dei contributi versati alle Casse Edili e delle prestazioni da queste erogate agli iscritti.

2.1 Contributi versati al Fasi.

In merito ai contributi per assistenza sanitaria versati al FASI si precisa che gli stessi, in base al relativo Statuto, sono versati dalle imprese industriali per i dirigenti in servizio e per quelli in pensione, nonche' dagli iscritti al FASI. Le aziende industriali versano i contributi per i dirigenti in servizio iscritti al fondo e, poiche' hanno dipendenti in servizio, anche se non iscritti al FASI, sono tenute a versare, altresì, i contributi per i dirigenti in pensione, piu' precisamente tante quote quanti sono i dirigenti alle dipendenze. Quindi, i contributi per i pensionati, benché versati in relazione al numero dei dirigenti in servizio, devono essere tenuti distinti da quelli relativi a questi ultimi e il loro importo non rileva ai fini della verifica del limite complessivo di 7 milioni del dirigente in servizio.

2.2 Contributi per assistenza sociale.

Il regime fiscale dei contributi per assistenza sociale, in assenza di una specifica previsione normativa, deve essere desunto dai principi generali che presidono alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente. Pertanto i contributi per assistenza sociale a carico del dipendente, non riducono il reddito assoggettabile a tassazione in capo al dipendente, mentre per quelli versati dal datore di lavoro e' necessario distinguere il titolo in base al quale il versamento e' effettuato. Se il versamento discende dall'adempimento di un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, i contributi in questione sono da considerarsi parte integrante della retribuzione e, quindi, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Qualora, invece, il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali, ad esempio, l'integrazione dei trattamenti pubblici, il datore di lavoro, che e' obbligato al pagamento di dette prestazioni assistenziali, puo' liberamente scegliere di garantirsi una copertura economica per tali pagamenti ovvero attendere l'evento e sopportarne interamente il carico. Nel primo caso la stipula di una polizza assicurativa o l'iscrizione ad un ente o ad una cassa risponde ad un interesse esclusivo del datore di lavoro e l'eventuale pagamento del premio o dei contributi, non costituendo elemento retributivo, non deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, mentre resta deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo del datore di lavoro. E' appena il caso di sottolineare, sempre ai fini della determinazione del reddito del datore di lavoro, che il successivo pagamento dei trattamenti assistenziali in questione e' per lo stesso deducibile soltanto per la parte rimasta effettivamente a suo carico.

2.3 Prestazioni erogate agli iscritti.

Nella circolare n. 326/E del 1997 e' stato precisato che il trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse dovra' essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l'imposizione sui redditi e, pertanto, dette prestazioni saranno assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell'articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, se la cassa di assistenza sociale eroga una indennita' risarcitoria derivante da invalidita' permanente (totale o parziale) o da morte, questa non va assoggettata a tassazione ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del TUIR; se corrisponde, ad esempio, una indennita' in caso di matrimonio, questa non va assoggettata a tassazione in quanto non inquadrabile in una delle predette categorie di reddito; se, invece, la prestazione consiste in una indennita' inquadrabile tra quelle sostitutive di reddito, questa sara' assoggettata a tassazione con le stesse modalita' previste per il reddito che va a sostituire. Peraltro, per evitare fenomeni di doppia imposizione, vietati dall'articolo 127 del TUIR, l'importo dell'indennita' sostitutiva di reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione deve essere diminuito della quota di contributi assistenziali che, per lo stesso periodo d'imposta, ha concorso a formare il reddito imponibile del percettore.

3. Contributi versati alle Casse edili e prestazioni erogate agli iscritti.

Nell'ambito dei contributi assistenziali rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle Casse edili. A tale riguardo va precisato che i contributi e i versamenti alle Casse edili discendono dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti, che determinano anche l'importo dei versamenti in base ad una percentuale massima della retribuzione. Pertanto, il versamento di tali contributi non e' obbligatorio per legge. L'esistenza di alcune disposizioni che impongono al datore di lavoro di dimostrare l'avvenuto pagamento anche dei contributi alla Cassa edile non e' sufficiente per poter considerare detti contributi "obbligatori per legge", poiche' si tratta di disposizioni, quali l'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le altre di analogo contenuto (ad esempio, quella per la ricostruzione dopo il terremoto delle regioni Umbria e Marche), che impongono la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi contributivi previsti dalla legge o dai contratti, ma non inquadrano i contributi stessi tra quelli obbligatori per legge.

La circostanza che i contributi versati alla Cassa edile siano facoltativi e che il loro versamento sia previsto dai contratti comporta che la quota di essi che alimenta prestazioni di tipo assistenziale, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del datore di lavoro, concorre a formare interamente il reddito di lavoro dipendente, mentre la quota che va ad alimentare prestazioni di tipo sanitario concorre a formare il reddito stesso soltanto per l'eccedenza rispetto al limite di sette milioni che e', invece, escluso da tassazione.

Per completezza di argomento va precisato che non costituiscono contributi assistenziali e, pertanto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, i contributi che il datore di lavoro versa alle Casse edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e di protezione individuale, nonche' quelli per la formazione professionale, o quelli per le spese di gestione, etc.. Inoltre, non rientrano nella disciplina dei contributi gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso la Cassa edile per il pagamento (a luglio e a dicembre) ai dipendenti della tredicesima mensilita' e delle ferie. Dette somme, peraltro, vengono accantonate dopo aver subito la trattenuta fiscale e previdenziale, nonche' per il pagamento dell'APE ordinaria ("Anzianita' Professionale Edile"), che matura quando in ciascun biennio il lavoratore possa far valere almeno 2.100 ore, e dell'APE straordinaria (che e' corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro), che, invece, scontano le imposte al momento del pagamento.

Con riferimento a tali indennita' va precisato che l'APE ordinaria va assoggettata a tassazione ordinaria, mentre l'APE straordinaria, che e' corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, anzianita', invalidita' assoluta (100%), oppure all'atto del decesso del lavoratore, e' qualificata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del TUIR, quale "altra indennita'" corrisposta in occasione della cessazione del servizio ed e' soggetta a tassazione separata con le regole dell'articolo 17, comma 2, dello stesso testo unico.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare